



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

### COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 1 FEBBRAIO 2008

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### 1.1. Circolare N. 15 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 15 della L.N.D. relativa alla Circolare n° 2 -2008 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 9 gennaio 2008.

#### UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 2 – 2008

Oggetto: Legge n.244 del 24 dicembre 2007 – Finanziaria 2008 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 – S.O. n.286/L, è stata pubblicata la Finanziaria 2008 – legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - che consta di 3 articoli e 1.193 commi.

Si riportano di seguito alcune delle disposizioni che più possono, in qualche modo, interessare la generalità delle società e delle associazioni sportive dipendenti.

Per facilitare la consultazione della complessa normativa, le disposizioni si riportano in ordine alfabetico per materia.

**Accise sui carburanti** (art. 1, commi 290-294) – le norme tendono a sterilizzare gli effetti dell'IVA in seguito all'aumento dei carburanti. In presenza di un aumento dei prezzi petroliferi superiori al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel Dpef, verranno ridotte, con decreto del Ministero dell'economia, le aliquote di accisa.

**Affitti** (art. 1, commi 9,10)- Fin dal periodo d'imposta 2007 sono previste due tipologie di detrazioni. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e si concretizza in € 300 o 150 se il reddito complessivo annuo non supera rispettivamente € 15.493,71 e € 30.987,41. La seconda spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sempre che sia diversa da quella dei propri genitori e consiste in € 991,60, per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.

**Asili nido** (art.1, comma 201)- E' prorogata per il 2007 la detrazione IRPEF del 19% delle spese per il pagamento di rette relative agli asili nido per un importo non superiore a € 632 l'anno: la detrazione è pari, quindi, ad un massimo di € 120,08.

**Assegni familiari** (art.1, comma 200) – Con un decreto interministeriali sarà, per il 2008, rivista la misura degli assegni familiari in relazione al reddito del nucleo familiare.

**Auto blu** (art.2, commi 588-602)- dal 2008 la cilindrata delle cd. auto blu non potrà superare i 1.600 c.c.

**Bollo telematico** (art.1, comma 205)– E' ridotto da € 42,00 a € 17,50 il bollo relativo ad atti presentati da imprese individuali per via telematica all'Ufficio del registro.

**Bonus prima occupazione**(art.2,commi 509,510)- E' riconosciuto,per il 2008, ai soggetti alla ricerca di una prima occupazione un bonus da spendere per la propria formazione professionale.

**Campionati del mondo di ciclismo su pista**(art.2,commi 272-274) – Per la realizzazione degli impianti sportivi necessari per campionati del mondo di ciclismo su pista 2011 che si svolgeranno in provincia di Treviso,è stanziato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008.

**Campionati del mondo di nuoto**(art.2, comma 271) – Per i campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009,è prevista la spesa annua di € 400.000 per 14 anni per l'organizzazione,l'impiantistica sportiva e per gli interventi strutturali.

**Canone RAI**(art.1,comma 132) – A decorrere dal 2008 per i soggetti over 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore ad € 516,46 per 13 mensilità,è abolito il pagamento del canone RAI.

**Cinema**(art.1,commi 325-343) – Sono stati approvati incentivi di varia natura per il rilancio dell'industria cinematografica.

**Cinque per mille**(art.3,commi 4-11)- E' stata rifinanziata,per il 2008,la misura del 5 per mille che ha,quindi,una dotazione di 400 milioni di euro; anche per gli anni 2006 e 2007 sono stanziati 500.000 euro per ciascun anno. Per il 2009 viene autorizzata la spesa massima di 380 milioni di euro.Per l'anno 2008, tra le finalità del 5 per mille indicate,figurano le associazioni sportive dilettantistiche"riconosciute"senza alcuna precisazione riguardo al riconoscimento da parte del CONI. *Si sarebbe riproposta la querelle delle precedenti Finanziarie, non essendo stata inclusa la specifica norma emanata con il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008(D.L.n.159/2007,convertito dalla legge n. 223 del 30 novembre 2007 – G.U. n. 279 del 1° dicembre 2007) che con l'art.20 ha chiarito che,al riparto delle somme già destinate con le dichiarazioni presentate nel 2006 e nel 2007 sono ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da parte del CONI. Fortunatamente, con D.L. del 31 dicembre 2007,n.248(G.U. n.302 del 31 dicembre 2007)- cd."decreto milleproroghe",è stata reintrodotta con l'art.45 la precisazione già proposta con il predetto decreto fiscale n. 159/2007 con conseguente inclusione tra i destinatari del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento CONI.*

**Class action**(art.2,commi 444-451) – E' istituita,sul modello americano,la cd."class action", l'azione collettiva che i consumatori e gli utenti possono intraprendere,a loro tutela,per il risarcimento di danni subiti.

**Commercianti**(art.1,commi 118 e 269) – Sono state ridotte da 4 a 3 le violazioni commesse nell'arco di un quinquennio,e in giorni diversi,all'obbligo di emissione di scontrini fiscali. Con il comma 118 viene stabilito che nei negozi chiusi per mancata emissione dello scontrino vengono posti i sigilli senza però indicare il vincolo imposto ai fini fiscali.

**Compensazione di imposte e addizionali**(art.1,comma 223) – E' vietata la compensazione di imposte e addizionali in dichiarazione dei redditi se gli importi non superano,per singola imposta e addizionale,il limite di 12 euro.

**Computer ai collaboratori**(art.2, comma 513) – E' prevista la concessione di un contributo ai collaboratori coordinati e continuativi per l'acquisto di un computer nuovo.

**Contribuenti minimi** (art.1,commi 96-117) – Viene introdotto un nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi. Trattasi delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro, che non hanno beni strumentali per più di 15.000 euro e che non hanno dipendenti.Per detti soggetti è prevista l'esclusione dall'IRAP,l'assoggettamento del reddito all'imposta sostitutiva del 20% ed una particolare disciplina IVA.

**Detraibilità IVA per congressi**(art.1,commi 77,78)- Le agenzie di viaggi,per l'organizzazione di convegni e congressi,possano applicare il regime ordinario IVA. La disposizione è subordinata al nullaosta da parte della comunità europea.

**Detrazioni per famiglie numerose**(art.1,commi 15 e 16)- Ai genitori con almeno quattro figli è riconosciuta,già per il 2007,una ulteriore detrazione per carichi di famiglia di € 1.200 ed è applicabile al 50% tra i genitori se non separati;in caso di separazione spetta in base all'affidamento stabilito dal giudice: se la detrazione è superiore all'imposta netta,è riconosciuto un credito d'imposta pari alla quota che non ha trovato capienza. Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo al netto della rendita della prima casa.

**Dichiarazioni fiscali**(art.1,commi217-220)-E' posticipato dal 31 marzo al 31 luglio il termine per la presentazione in via telematica da parte dei sostituti d'imposta del Mod.770 ordinario riferito all'anno precedente. Resta fermo al 31 marzo il termine di presentazione del Mod. 770 semplificato, contenente i dati relativi ad emolumenti, ritenute, ecc.. Inoltre, i soggetti persone fisiche e società di persone sono tenuti a presentare esclusivamente in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP all'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

**Fondo mutuo per acquisto prima casa**(art.2,commi 475-480)- E' istituito il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Inoltre,il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi.

**Giochi del Mediterraneo**(art.2,comma 263)-In aggiunta agli stanziamenti in essere, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per il 2008 e di 0,7 milioni di euro per 14 anni dal 2009 per l'organizzazione,l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

**Gruppi di acquisto solidale**(art.1,commi 266-268)- L'attività dei soggetti associativi senza scopo di lucro che si costituiscono al fine di procedere all'acquisto collettivo di beni e di distribuire i medesimi beni senza applicazione di alcun ricarico, non è considerata commerciale ai fini IVA.

**ICI,ulteriore detrazione per la prima casa**(art.1,comma 5)-Dall'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detrae, oltre alla detrazione attualmente in vigore,un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200 e rapportata al periodo dell'anno di destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

**ICI,benefici a separati e/o divorziati**(art.1,comma 6)-Il soggetto passivo che a seguito di sentenza di separazione e/o divorzio non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'ICI dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni previste.

**Insegnanti**(art.1, comma 207)-Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado spetta , ai fini IRPEF, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese documentate sostenute fino ad un importo massimo di € 500, per l'autoaggiornamento e la formazione.

**IRES e IRAP**(art.1, commi 33-52)- Dal 2008 l'aliquota IRES scende dal 33 al 27,5% e quella IRAP dal 4,25 al 3,9%. Tuttavia,sono previste alcune modifiche per la determinazione della base imponibile delle singole imposte. In primo luogo è stato introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi relativi all'esercizio dell'impresa,per la parte che corrisponde all'ammontare dei ricavi e altri proventi che formano il reddito d'impresa,al netto degli interessi attivi.La deducibilità è contenuta nel limite del 30% del reddito operativo lordo (valore della produzione-costi della produzione+ammortamenti+canoni leasing). In secondo luogo, le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute ma solo se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti da un decreto del Ministro dell'economia,mentre sale a 50 euro il costo detraibile dei beni omaggio. Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. E' stata introdotta per gli imprenditori individuali la facoltà di optare,entro il prossimo 30 aprile,per l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 novembre 2007,mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,dell'IRAP e dell'IVA.

Anche ai fini IRAP sono state apportate novità nella determinazione della base imponibile la cui decorrenza è prevista per il periodo d'imposta 2008; sempre dallo stesso periodo 2008,la dichiarazione IRAP non fa più parte di UNICO e va presentata direttamente alla Regione.

**IVA-reverse charge**(art.1,commi 155-157 e 162-163)-Dal 1° febbraio 2008, il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) non si applica ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Viene riformulata la disciplina sanzionatoria del regime IVA relativamente all'applicazione del reverse charge. Nel caso di cessione di fabbricati o porzioni,il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA è il cessionario.La disposizione si applica dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda la cessione di fabbricati strumentali.

**IVA-responsabilità solidale**(art.1,commi164-165)- In caso di cessione di immobili il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'IVA e delle eventuali sanzioni sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione.

**IVA-auto e telefoni cellulari**(art.1,comma 261)-Sono introdotte norme che regolano la destinazione di auto e di cellulari a fini personali o familiari o comunque estranei all'esercizio dell'impresa. Sono,poi,modificate le regole per la detrazione dell'IVA. Per aerei,navi ed ex beni di lusso,l'imposta è detraibile solo se i beni formano oggetto dell'attività dell'impresa; per le auto ad uso promiscuo la detraibilità è del 40% e l'IVA sull'acquisto di carburanti,lubrificanti e spese autostradali è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'acquisto del mezzo. L'IVA sui cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività dell'impresa.

**Lavoro autonomo-perdite in compensazione**(art.1,commi 29-30)-I lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata potranno, dal 2008, in sede di determinazione del reddito complessivo IRPEF,compensare le perdite anche con redditi di natura diversa da quelli di impresa. Le perdite non potranno essere compensate oltre il quinquennio.

**Modello 770**(art.1,commi 121-123)-dal gennaio 2009 i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione (cud), dovranno comunicare mensilmente,in via telematica,i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle retribuzioni e dei conguagli,per il calcolo dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni: Con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro saranno definite le modalità attuative.

**Mutui**(art.1,comma 202)-E' aumentata a 4.000 euro la misura degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sulla quale poter calcolare la detrazione IRPEF del 19%.

**Osservatorio prezzi**(art.2, commi 127-132)-Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del ministero delle politiche agricole monitorerà e rileverà i dati aggregati con cadenza settimanale rendendoli pubblici e il Ministro competente formulerà proposte alla presidenza del Consiglio per l'adozione di misure correttive del fenomeno di andamento anomalo nelle filiere stesse.

**Promozione dello sport**(art.2,commi 564-567)-E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale sono assegnati 20 milioni di euro per il 2008, 35 per il 2009 e 40 per il 2010. L'utilizzazione sul territorio delle risorse del fondo è disposta dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. E', poi, incrementato di 10 milioni di euro il fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale per il 2008; per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,tra cui i campionati mondiali di pallavolo,che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del fondo è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.Infine, il contributo al Comitato italiano paralimpico è incrementato per il 2008 di 2 ulteriori milioni di euro e di un milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

**Redditi fondiari**(art.1,commi 13-14)-E' prevista già dal 2007 l'esenzione da imposte per chi ha reddito complessivo formato solo da redditi fondiari di importo fino a 500 euro.

**Ristrutturazioni edilizie**(art.1,commi 17-19)-E' prorogata fino al 2010 la detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino a 48.000 euro per ogni immobile: Anche l'IVA al 10% è prorogata fino alla stessa data.

**Studenti fuori sede**(art.1,comma 208)-La detrazione IRPEF del 19% per l'affitto è estesa alle rette dei collegi e degli enti per il diritto allo studio.

**Successione sui passaggi di imprese**(art.1,comma 31)-L'esenzione dall'imposta di successione e donazione, nei trasferimenti di aziende, è estesa anche ai coniugi oltre che ai discendenti,come previsto nella Finanziaria 2007.

**Taglio dei ministri**(art 1,commi 376-377)-Nel Governo successivo a quello oggi in carica, il numero dei componenti del Governo stesso a qualsiasi titolo, ivi compresi i ministri senza portafoglio,vice ministri e sottosegretari non potrà essere superiore a 60.

**Tenuta dei registri contabili**(art.1,comma 161)- E' prorogato a tre mesi,oggi uno,dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione annuale,il periodo in cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche senza trascrizione su carta.

**Ticket sanitari**(art.2,commi 376-378)-Per l'anno 2008 è abolita la quota fissa di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale per gli assistiti non esentati, che venne prevista, con la Finanziaria 2007, in 10 euro a ricetta.

**Trasporto pubblico locale-Abbonamenti**(art1,comma 309)-Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico o locale, regionale e interregionale fino ad un massimo di 250 euro, spetta una detrazione ai fini IRPEF del 19% a prescindere dal reddito del soggetto.

**Vittime della criminalità organizzata**(art.2,commi 105-106)-A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti sono estesi i benefici previsti per le vittime del terrorismo.

## 1.2. Circolare N. 16 della L.N.D. – 5 per Mille

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 16 del 22 gennaio 2008 della L.N.D., relativa alla nota del Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del 17 gennaio 2008.

Oggetto: Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (5 per mille per le associazioni dilettantistiche).

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 il Decreto Legge n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Il provvedimento legislativo in argomento è composto da 52 articoli e presenta una disposizione di rilevante e diretto interesse per l'ordinamento sportivo.

In particolare, l'articolo 45 del presente decreto consente alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge, di essere ammesse, anche per l'anno finanziario 2008, al beneficio del riparto della quota del cinque per mille IRPEF.

In altri termini, anche per l'anno finanziario 2008, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Si tiene a precisare, tuttavia che, sulla base delle informazioni in proposito assunte, per le vie brevi, dal CONI, l'avvio della procedura finalizzata alla effettiva erogazione delle quote del 5 per mille, in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge ed aventi diritto, con riferimento all'anno finanziario 2008, sarà subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui si provvederà a fornire tempestiva informazione.

Il presente decreto è entrato in vigore, ai sensi dell'articolo 52, il giorno 31 dicembre 2007 e dovrà ora essere convertito in legge entro il 29 febbraio 2008.

## 1.3. Circolare N. 17 della L.N.D. –Ufficio Studi Tributarì

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 3 -2008 dell'Ufficio Studi Tributarì della F.I.G.C. del 21 gennaio 2008.

### **UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 3 -2008**

Oggetto : Scadenze fiscali anno 2008

Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze fiscali dell'anno 2008, così come aggiornato dalle disposizioni a tuttoggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di ciascun mese per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni e dei versamenti IVA, ecc.

**1° gennaio** – entrata in vigore della nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007, approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007). I nuovi codici devono essere utilizzati dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate a far tempo da tale data. A titolo di esempio: il codice di attività 92.62.1 relativo ad "enti e organizzazioni sportivi,

promozione di eventi sportivi” viene modificato in **93.19.10**. Il codice di attività 92.62.4 relativo a “attività club sportivi” viene modificato in **93.12.00** -

**31 gennaio** - termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi UNICO da parte dei soggetti IRES relativamente al bilancio chiuso al **30 giugno 2007** -

**28 febbraio** – termine di consegna del **CUD** – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da parte del datore di lavoro o enti eroganti al dipendente e al percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel 2007 -

**28 febbraio** – termine di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2007 -

**29 febbraio** - comunicazione annuale, in via telematica, dei **dati relativi all’IVA** riferita all’anno solare 2007. Devono essere indicati gli ammontari delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e l’imposta detratta. Risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio.

Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ( ad es. le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91).

Il modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate in data 15 gennaio 2008, è reperibile sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) -

**16 marzo** – versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale IVA -

**31 marzo** – termine per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 SEMPLIFICATO**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nel 2007 soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate. **Con comunicato stampa del 14 gennaio u.s. l’Agenzia delle entrate ha precisato che il termine del 31 marzo sarà prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di predisposizione, al 30 aprile 2008** -

**29 aprile** – comunicazione in via telematica degli **elenchi dei clienti e fornitori IVA** -

**30 aprile** – presentazione al sostituto d’imposta del **Modello 730** -

**31 maggio** – versamento della **2<sup>a</sup> rata di acconto IRES e IRAP** da parte dei soggetti IRES con esercizio chiuso al **30 giugno 2007** (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio)

**31 maggio** – presentazione al CAF o a un professionista abilitato del **Modello 730** –

**16 giugno** – versamento **saldo imposte IRPEF, IRES, IRAP relative all’anno 2007 e 1<sup>a</sup> rata acconto 2008** ; il termine si riferisce ai soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare. Versamento dell’**IVA** dovuta sulla dichiarazione annuale maggiorata degli interessi legali (calcolati nella misura del 3% annuo) a far tempo dal 16 marzo scorso -

**16 giugno** – versamento della 1<sup>a</sup> rata ICI 2008 -

**16 luglio** – versamento, **con maggiorazione dello 0,40%**, del saldo e 1<sup>a</sup> rata di acconto imposte IRPEF, IRES e IRAP 2007, non versate il 16 giugno -

**31 luglio** – presentazione, in via telematica, della **dichiarazione dei redditi UNICO** da parte di tutti i soggetti persone fisiche e dei **soggetti IRES con esercizio sociale coincidente con l’anno solare**. Questi ultimi presentano con UNICO anche la **dichiarazione annuale IVA** -

**31 luglio** - termine per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 ORDINARIO** da parte dei sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2007 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo -

**31 luglio** – termine di presentazione, in via telematica, della **dichiarazione annuale IVA** da parte dei soggetti tenuti alla presentazione **in via autonoma. Trattasi dei soggetti IRES con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare** -

**30 novembre** – versamento della **2<sup>a</sup> rata di acconto per il 2008 IRPEF, IRAP e IRES** per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare -

**16 dicembre** – versamento IRES e IRAP a saldo 2007/2008 e 1<sup>a</sup> rata di acconto 2008/2009 per i **soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2008 (sesto mese successivo a quello di chiusura)**. In caso di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

**16 dicembre** – versamento della 2<sup>a</sup> rata ICI 2008 -

## 2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

### 2.1) MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – CAMPIONATO CARNICO

L'allegato prospetto è stato elaborato in base agli organici esistenti che prevedono attualmente quanto segue:

- **1 girone di 1<sup>a</sup> Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di 2<sup>a</sup> Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di 3<sup>a</sup> Categoria da 13 squadre;**

#### RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 2° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

#### PROMOZIONI IN 1° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 2° Categoria vengono promosse in 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

#### RETROCESSIONI IN 3° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 3° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

#### PROMOZIONI IN 2° CATEGORIA DALLA 3° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 3° Categoria vengono promosse in 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

## 3. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

### 3.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

#### GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€ 250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€ 200,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€ 800,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	€ 850,00
Totale	€ 2.100,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2008, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE, entro e non oltre il

## SABATO 23 FEBBRAIO 2008

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2006/2007;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato – **da compilare in triplice copia**);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

N.B.: **a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.**

*Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco allegata al presente Comunicato Ufficiale.*

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

### **DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.**

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

### **3.2) INIZIO CAMPIONATO**

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

### **3.3) COMPUTO AMMONIZIONI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.



### **3.4) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

Questa Delegazione intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si porranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

**In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito il venerdì, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.**

### **3.5) RAPPORTINI DI FINE GARA**

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

**Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.**

### **3.6) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA**

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede della Delegazione.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure l'**anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate alla **Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara**, la richiesta **potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente**, accompagnata **da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

**Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.**

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dalla Delegazione Distrettuale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

**Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.**

### **3.7) RECUPERO GARE**

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, **si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.**

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

**La Delegazione si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.**

### **3.8) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)**

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

*Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.*

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

### **3.9) DECORRENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI**

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

#### **Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

#### **Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni**

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

### **3.10) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI**

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2007/2008 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3<sup>a</sup> Categoria) € 105,00

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati, in parti uguali, tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

### **3.11) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

#### PRESENTAZIONE IN CAMPO

**Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.**

La Delegazione, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

### **3.12) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

### **3.13) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE**

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

#### ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni

climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adoteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

### **3.14) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

### **3.15) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

### **3.16) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

### **3.17) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (comma 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

**Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.**

\*\*\*\*\*

Si invita le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 36 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2007/2008 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):

omissis .....

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 14 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2007/2007 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

**Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.**

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3<sup>a</sup> categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

**Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).**

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

### **3.18) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

### **3.19) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

### **3.20) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

**L'identificazione dei calciatori può avvenire:**

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

### **3.21) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

### **3.22) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

### **3.23) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori".

Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

**Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:**

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

### **3.24) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Alle gare del Campionato di 3° Categoria, ed alle altre dell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

### **3.25) CAMBIO DELLE MAGLIE**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

**La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.**

### **3.26) MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

**L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **3.27) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO**

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."**

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.

- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

### **3.28) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32, 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

### **3.29) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO**

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

“ gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione”.

### **3.30) TUTELA MEDICO SPORTIVA**

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 “TUTELA MEDICO SPORTIVA” delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

### **3.31) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE**

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale le:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

### **3.32) AMMENDE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

#### Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 150,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 250,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 500,00

**Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.**

### **3.33) TASSE PER RICORSO**

#### **- Campionati Regionali**

- Ricorso al Giudice Sportivo	€ 78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale	€ 130,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale con procedura d'urgenza	€ 130,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (Eccellenza, Promozione, 1 <sup>a</sup> Categoria)	€ 280,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> Categoria Under 21, 3 <sup>a</sup> Categoria Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile)	€ 200,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (Campionati Juniores)	€ 180,00
- Ricorso alla Corte di Giustizia Federale	€ 200,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	€ 130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	€ 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in **€65,00**.

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

### **3.34) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Per la stagione sportiva 2007/2008 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

### **3.35) CLASSIFICA MARCATORI**

Come nelle precedenti stagioni sportive, questa delegazione non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. ***Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.***



### 3.36) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2006/07

#### Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
VIDALE STEFANO	RIGOLATO	4	31
DE MATTIA GIANPIERO	MOBILIERI	2	29
CORADAZZI CLAUDIO	AUDAX	2	29
RUPIL LUCA	RAPID	2	29
BARON ANTONELLO	ENAL CERCIVENTO	1	29
NETTIS MARCO	REAL I.C.	1	29
DEGLI UOMINI MARIO	MOBILIERI	1	29
FRANCO FEDERICO	ARTA TERME	1	29
BOSCHETTI LUCA	RAVASCLETTO	1	29
BUTTAZZI MATTEO	TRASAGHIS	1	29
MICHELOTTI FABRIZIO	MALBORGHETTO	1	29
MOROCUTTI STEFANO	LA DELIZIA	1	29
ZOZZOLI FABIO	EDERA	1	29
ANGELINI DENIS	NUOVA TARVISIO	1	29
CONTESSI GIULIO	COMEGLIANS	1	29
PERESSON GIOVANNI	FUS-CA	1	29
DI CENTA GIORGIO	ARTA TERME	1	27
IVANCEA MARCO	PALUZZA	1	27
DANELUTTI MASSIMO	TRASAGHIS	1	27
COLLE WINCLER STEFANO	SAPPADA	1	27
PUICHER SORAVIA ANDREA	SAPPADA	1	27
COPETTI ALBERTO	VERZEGNIS	1	27
PASCHINI VALENTINO	VERZEGNIS	1	27

#### **4. TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI**

In riferimento all'elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul C.U. n. 38 del 12.12.2007 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

## 5. COPPA CARNIA 2007/2008

### 5.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2006/07

#### Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
BIANCHI EMANUELE	STALIS	2	61
PUCHER LUCA	OVARESE	2	68
ZAMMARCHI LUCA	PALUZZA	2	67
CONTESSI GIULUIO	STELLA AZZURRA	1	25
CORADAZZI RUDI	OVARESE	1	68
CORTESE DIMITRI	PALUZZA	1	61
GOLLINO IGOR	OVARESE	1	68
IOB WILLIAM	OVARESE	1	68
LESSANUTTI DENNY	ARTA TERME	1	64
SGOBINO MANUEL	VAL DEL LAGO	1	23

### 5.2) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2007/2008 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.- L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE entro e non oltre

## SABATO 23 FEBBRAIO 2008

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

### 5.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della coppa si articolerà nelle seguenti fasi:

1<sup>a</sup> fase: in funzione delle iscrizioni si formeranno di norma giorni di quattro squadre ed eventualmente alcuni di tre squadre con gara di sola andata. I giorni saranno formati a giudizio insindacabile della delegazione.

2<sup>a</sup> fase: (**ottavi di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione. Accedano alla seconda fase n° sedici squadre, le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde dei gironi a quattro che saranno scelte con i seguenti criteri:

- miglior punteggio;
- migliore differenza reti;
- maggior numero di gol realizzati;
- maggior numero di vittorie in trasferta;
- sorteggio.

3<sup>a</sup> fase: (**quarti di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione.

4<sup>a</sup> fase: (**semifinale**) con gara di sola andata su campo da designare.

**Finale:** mercoledì 13 agosto 2008 su campo da designare da parte della delegazione.

### 5.4) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

### 5.5) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

## **6. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'**

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

**Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.**

## **7. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI**

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

**Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.**

## **8. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO**

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R.**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

## **9. TORNEO UNDER 20 "ENZO CANCIANI" - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

### **9.1) ISCRIZIONI**

Si comunica che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato.

Alla domanda, va allegato:

- dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. \* Trieste, per l'importo previsto di **€ 365,00** (€ 51,65 tassa iscrizione; € 313,35 quale cauzione per spese arbitrali).

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, **dovrà pervenire** alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE **entro e non oltre il:**

## SABATO 23 FEBBRAIO 2008

*Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente*

### 9.2) ARTICOLAZIONE

- Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1989 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età.
- Sono ammessi N° 3 (tre) calciatori “fuori quota” nati nel 1988 tesserati per la stessa società che partecipa al torneo.
- Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro dal prestito (dopo il 30/06/2008) con la Società di appartenenza.
- Sono ammessi n° 2 prestiti di giocatori nati dopo il 1° gennaio 1989 provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, muniti di regolare nulla osta, il quale deve essere depositato o fatto pervenire anche tramite posta a questo Comitato, **inderogabilmente il sabato antecedente la 1° giornata di calendario**. Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede insindacabilmente il timbro postale di arrivo ed il timbro apposto dalla Delegazione in caso di consegna manuale.
- I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la prima giornata di calendario.
- Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista dalla F.I.G.C. di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2008, i quali non potranno partecipare al Torneo in oggetto.
- Non è consentito prestiti fra società partecipanti al Torneo stesso.

### 9.3) MODALITA', DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE

La data d'inizio del Torneo sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni con modalità che saranno definite in funzione al numero delle squadre iscritte.

Tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno nella giornata e nell'orario stabiliti, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

*Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla fase successiva.*

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di **giovedì** con inizio indicativamente alle ore:

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione

- 17.30 (tempo di attesa 15 minuti), nel mese di maggio;
- 18.30 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio;
- 17.45 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre.

per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio **alle ore 19.00** (tempo di attesa 15 minuti).

## ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 1) LIMITI DI ETA' – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Si ritiene opportuno pubblicare i limiti di età per il tesseramento del Settore Giovanile.

#### **Categoria “PICCOLI AMICI”**

Possono prendere parte all'attività “Piccoli Amici” i bambini di età compresa fra i cinque *anni* anagraficamente compiuti e gli *otto anni* anagraficamente *non* compiuti.

#### **Categoria “PULCINI”**

Età minima: **otto anni** anagraficamente compiuti

Età massima: *nati dal 1 gennaio 1997*

## **Categoria "GIOVANISSIMI"**

Età minima: **dodici anni** anagraficamente compiuti

Età massima: *nati dal 1 gennaio 1993*

## **2) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI**

### **AFFILIAZIONI**

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e statuto sociale;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite dello Sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte.

Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite allo Sportello Unico istituito presso i Comitati Regionale della LND di competenza, attenendosi a quanto riportato nell'art. 15 delle N.O.I.F. C.U. 01 pagina 26

### **TUTELA MEDICO-SPORTIVA**

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art.43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale.

### **ATTIVITÀ NON AGONISTICA**

Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

### **ATTIVITÀ AGONISTICA**

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

### **IDONEITÀ TEMPORANEA**

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso.

Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.

### **INIDONEITÀ TEMPORANEA**

Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori

esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva. Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

### INIDONEITÀ

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, le Leghe di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale della LND o la Delegazione provinciale competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale.

### TESSERAMENTO

#### a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare così tesserati:

#### **a1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione”**

##### A - “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS”

Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole Calcio che sono riconosciute anche come CAS.

Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita, presentandone una ulteriore copia alla Delegazione Provinciale o Distrettuale della F.I.G.C.

I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.

##### B - “CARTA ASSICURATIVA FIGC”

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calcistici di Base”. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione “Piccoli Amici”.

Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente a cartellino bianco, il modulo di richiesta in allegato e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale della L.N.D.. Annullamento della carta assicurativa FIGC I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediato annullamento presentando allo Sportello Unico emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello (vedi allegato).

#### **a2) “Giovani”:**

Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale “Giovanissimi ed Allievi”

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”:

previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”:

previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4).

Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento "giovani" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale della LND.

### **a3) "Giovani dilettanti"**

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

Il tesseramento "giovani dilettanti" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso il Comitato Regionale della LND.

### **a4) "Giovani di serie"**

I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F..

Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

### **a5) Tesseramento "giovani" stranieri**

Le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione).

Il loro tesseramento può essere effettuato dallo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali e distrettuali della LND solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione.

È pertanto necessario esibire:

#### Giovane Straniero Comunitario:

- Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione)
- Iscrizione scolastica o frequenza scolastica.

#### Giovane Straniero Extracomunitario:

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento, nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra provincia limitrofa.

Se il calciatore straniero ha un'età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi, può essere prodotto anche copia del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino).

Lo Sportello unico istituito presso la Delegazione Provinciale o presso Delegazione distrettuale dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (vedi allegato), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, dopo opportuni accertamenti, rilascerà il nulla osta al tesseramento.

Il nulla osta sarà trasmesso allo Sportello unico presso la Delegazione Provinciale o Distrettuale, che potrà procedere al tesseramento. Copia del nulla osta è trasmessa dal Comitato Minori Stranieri anche al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Sarà cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto previsto in materia dalle norme federali.

### **a6) "Minori Stranieri dai 5 ai 12 anni"**

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del

permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 5 ai 12 anni trattasi di attività ludica.

#### **a7) Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle n.o.i.f.)**

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione (in originale):

- certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza
- certificato di iscrizione scolastica.

Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.

I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva.

Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre. Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della FIGC.

#### **a8) Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria**

##### **A - TESSERAMENTO dei DIRIGENTI**

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza.

A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al competente "Sportello Unico" i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dallo "Sportello Unico" costituito presso dalla Delegazione Provinciale o Distrettuale della LND di appartenenza; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.

##### **B - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI**

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l'art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.



2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

### **3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2007/2008**

#### **3.1 TERMINE ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione, **redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S.di 25,00 €**, dovrà essere inoltrata per il tramite **dello sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente (Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE), entro e non oltre il

**1 MARZO 2008**

LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L'IMPORTO DOVUTO PER L'ISCRIZIONE CON ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: **"LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA"**.

### **4. TORNEO PULCINI 2007/2008**

#### **4.1 TERMINE ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione, **redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S.di 25,00 €**, dovrà essere inoltrata per il tramite **dello sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE) , entro e non oltre il

**1 MARZO 2008**

LE SOCIETÀ DEVONO VERSARE L'IMPORTO DOVUTO PER L'ISCRIZIONE CON ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, INTESTATO A: **"LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA"**.

**NB: tutte le procedure e la relativa modulistica inerenti le iscrizioni al settore giovanile e scolastico sono allocate sul sito del Comitato: [www.figc.tolmezzo@libero.it](http://www.figc.tolmezzo@libero.it)**

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 1 febbraio 2008.

Il Segretario

Il Presidente

Francesco Sciusco

Zanier Emidio